

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.



C O M U N E D I S I Z I A N O

C.A.P. 27010

PROVINCIA DI PAVIA

www.comune.sizzano.pv.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

<u>Art. 1 Finalità</u>	4
<u>Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana</u>	4
<u>Art. 3 Autorizzazioni, concessioni</u>	4
<u>Art. 4 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi</u>	5
<u>Art. 5 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo</u>	5
<u>Art. 6 Chiusura strade pubbliche</u>	6

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA TRANQUILLITA' E SUL DECORO

Sulla sicurezza

<u>Art. 7 - Manutenzione degli edifici</u>	5
<u>Art. 8 - Protezione dei passanti durante i lavori</u>	7
<u>Art. 9 - Verniciatura</u>	7
<u>Art. 10 - Installazione tende</u>	7
<u>Art. 11 - Antenne</u>	8
<u>Art. 12 - Amministrazione degli stabili condominiali</u>	8
<u>Art. 13 - Velocipedi, ciclomotori, motocicli</u>	9
<u>Art. 14 - Tavole e pattini</u>	10
<u>Art. 15 - Accensioni di fuochi</u>	10
<u>Art. 16 - Uso materiale pirotecnico</u>	10
<u>Art. 17 - Rimozione della neve, comportamento</u>	10

Sulla tranquillità

<u>Art. 18 - Atti vietati nei giardini e nei parchi pubblici</u>	9
<u>Art. 19 - Uso pista di Skateboard</u>	11
<u>Art. 20 - Attività rumorose</u>	11
<u>Art. 21 - Giochi e schiamazzi</u>	12
<u>Art. 22 - Esercitazioni alla musica</u>	12
<u>Art. 23 - Fonti di riproduzione sonora</u>	13
<u>Art. 24 - Misurazione dell'emissione sonora</u>	13
<u>Art. 25 - Sosta davanti ai pubblici esercizi</u>	13
<u>Art. 26 - Divieto di consumo alcool</u>	13
<u>Art. 27 - Divieto di praticare attività di mendicizia</u>	14

Sul decoro

<u>Art. 28 - Bisogni corporali</u>	14
<u>Art. 29 - Pulizia di anditi, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi</u>	14
<u>Art. 30 - Predisposizione per la raccolta dei rifiuti domestici</u>	12
<u>Art. 31 - Deturpamento e insozzamento di edifici pubblici o privati e dell'arredo urbano</u>	15
<u>Art. 32 - Lavaggio sulla pubblica via</u>	15
<u>Art. 33 - Biancheria, panni e tappeti</u>	15
<u>Art. 34 - Giochi e atti vietati</u>	16
<u>Art. 35 - Prostituzione su strada</u>	16

Sulla condotta degli animali

<u>Art. 36 - Richiamo di norme</u>	17
<u>Art. 37 - Circolazione su suolo pubblico</u>	15

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 38 - Escrementi degli animali	15
Art. 39 - Detenzione di cani in luoghi privati	15

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO

Art. 40 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche	19
Art. 41 - Autorizzazione	16
Art. 42 - Installazione di chioschi	20
Art. 43 - Divieto di campeggio libero	20
Art. 44 - Divieto permanente di sosta per nomadi	20
Art. 45 - Occupazioni per fiere, mercati e spettacoli	21

TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 46 - Richiamo di norme	18
Art. 47 - Atti di accertamento e contestazione	18
Art. 48 - Notifica violazioni	18
Art. 49 - Pagamento della sanzione	18
Art. 50 - Ricorso	18
Art. 51 - Esito del ricorso	19
Art. 52 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento	19
Art. 53 - Esecuzione forzata	19
Art. 54 - Rideterminazione sanzioni	19

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

FINALITA'

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti e attività, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Vengono abrogate tutte le norme regolamentari comunali precedenti se in contrasto con quanto disposto dal presente "Regolamento di Polizia Urbana" nonché le ordinanze Sindacali in materia.
- 4) Quando negli articoli successivi ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso si deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

- 1) All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco. I controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 3

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI

- 1) Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:
 - a) Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) Con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - d) Previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - e) Con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
 - f) Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
- 2) Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi rilasciati in base al presente regolamento, in assenza di diversa indicazione, hanno validità un anno a partire dal giorno del rilascio che non viene computato.

Art. 4

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

- 1) Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritte e corredate dai documenti eventualmente prescritti.
- 2) Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 241/90 e successive modifiche, oltre alle norme che disciplinano la materia.
- 3) Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/31, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 635/40 e successive modifiche.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

- 4) Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.
- 5) Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
- 6) Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente, previa esibizione di denuncia presentata agli organi di Polizia Giudiziaria.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 50,00.

Art. 5

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

In caso di violazione al regolamento che comporti gravità o nell'ipotesi di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve diverse disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) Possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa di legge;
- b) Possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- c) Devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- a) Quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- b) Quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine comunicato.

Chiunque viola la disposizione del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 50,00.

Art. 6

CHIUSURA STRADE PUBBLICHE

E' vietato interrompere al traffico piazze e strade pubbliche o di uso pubblico senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Nell'autorizzazione saranno indicate le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 150,00.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA TRANQUILLITA' E SUL DECORO

Art. 7

MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI

1) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento edilizio, ogni edificio e le relative pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione al fine di evitare pericolo e danni alla pubblica proprietà. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. Devono mantenere in buono stato di

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado di quanto riportato, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, delle porte, degli infissi in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

2) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, le grondaie, le imposte e gli infissi in genere e tutto ciò che sporge dall'edificio ed affaccia sul suolo pubblico deve essere tenuto in buono stato di conservazione al fine di evitare che possa provocare caduta di materiale sulla pubblica via.

3) Grate, caditoie e qualunque manufatto posto sul marciapiede o sulla strada, ancorché insistano su proprietà privata ma soggetta a pubblico passaggio, devono essere mantenute a livello dal proprietario al fine di evitare danno ai passanti e ai veicoli.

4) E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi, sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti il suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, insegne, casse, vasi o qualunque oggetto che non sia assicurato in modo da renderne impossibile la caduta anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

5) Le reti e qualunque altro manufatto di recinzione di stabili o di terreni non devono presentare sporgenze, verso il pubblico transito, che possano causare pericolo ai passanti e devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere sul suolo pubblico, ovvero su suolo privato ma di uso pubblico, anche a causa di avverse condizioni meteorologiche.

6) Siepi, cespugli, rami, fiori e in genere piante che sporgono sulla pubblica via devono essere tagliate a cura e spese dei proprietari al fine di non ostacolare il transito pedonale e veicolare.

7) Le siepi non devono superare m 2,00 di altezza dal piano marciapiede o piano strada e comunque non superiori all'altezza della recinzione.

8) I giardini e, in generale, tutte le aree di pertinenza di immobili devono essere regolarmente mantenuti per evitare la crescita eccessiva di vegetazione erbacea e/o arbustiva che possa recare danno al pubblico decoro o possa causare pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica. Le aree destinate a verde e i terreni incolti devono essere regolarmente mantenuti per evitare la crescita eccessiva di vegetazione per una fascia non inferiore a m 25 dagli edifici e comunque per una fascia non inferiore a m 5 dal confine con la proprietà pubblica. Si dovrà provvedere alla puntuale rimozione delle eventuali sterpaglie, onde evitare il pericolo incendi.

9) Qualora un edificio, o parti di esso, minacci di cadere sul suolo pubblico o sia in condizioni tali da rappresentare pericolo per l'incolumità dei passanti, il Sindaco, previo sopralluogo tecnico, emetterà, ai sensi dell'art. 54 del D. L.sgv. n. 267 del 18.08.2000, una ordinanza contingibile e urgente con la quale verrà imposto al proprietario di adottare immediatamente le opportune misure di sicurezza e di eseguire le opere di riparazione.

10) Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto disposto con l'ordinanza di cui al precedente comma, il Sindaco d'ufficio provvederà a recintare l'area e a eseguire le opere strettamente necessarie per eliminare il pericolo addebitandone le spese al proprietario il quale sarà inoltre denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

11) I proprietari sono tenuti a rinnovare la tinteggiatura delle facciate ed alla verniciatura dei serramenti, quando il degrado dei colori ne deturpi l'aspetto.

12) E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo.

13) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

14) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

15) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

16) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 (sporgenza pericolosa) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10000.

17) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 (non aver assicurato il manufatto) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

18) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

19) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 8 (non aver mantenuto in ordine i giardini) ovvero (non aver rimosso le sterpaglie) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

20) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 11 e 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 8

PROTEZIONE DEI PASSANTI DURANTE I LAVORI

I ponteggi posti su suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, devono essere ben affrancati al suolo e opportunamente rivestiti con reti o altro al fine di evitare la caduta di materiale edilizio o attrezzi di lavoro o qualsivoglia oggetto sul suolo. Devono inoltre essere ben segnalati sia di giorno sia di notte.

In tutti i casi in cui è possibile, e al fine di evitare che i pedoni siano costretti ad abbandonare il marciapiede o il passaggio pedonale per evitare il ponteggio, dovrà essere consentito il transito degli stessi sotto il ponteggio in ragione di sicurezza.

Qualora il ponteggio occupi parte della carreggiata destinata alla circolazione veicolare, dovrà essere posta la segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 a una distanza dal ponteggio tale da garantire ai conducenti dei veicoli la possibilità di avvertire per tempo la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata.

Nell'area sovrastante il suolo pubblico non dovrà stazionare alcun genere di carico sospeso, diversamente, dovrà essere garantita la sicurezza, delimitando l'area interessata, con opportune transenne.

Gli adempimenti di cui al presente articolo incombono sul titolare della concessione.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, e in genere chiunque, anche non professionalmente, lavori su spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico deve provvedere a collocare idoneo riparo adatto a impedire che schegge o altro arrechino danno ai passanti o intralcino la circolazione veicolare e pedonale.

Delle violazioni al comma precedente risponde l'esecutore dei lavori e qualora questi sia dipendente, insieme con il trasgressore ne risponde solidalmente il datore di lavoro ai sensi dell'art. 6 della L. 24.11.1981 n. 689.

Chiunque viola le disposizioni dal comma 1 al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

Art. 9

VERNICIATURA

Le saracinesche dei negozi, le vetrine, le loro decorazioni, le porte di casa, le finestre a pianterreno, le pensiline, i manufatti e in genere tutto ciò che è soggetto al pubblico uso ovvero che sia posto in prossimità di pubblico passaggio, finché la vernice non sarà del tutto asciugata devono essere opportunamente segnalati e protetti in modo da evitare che i passanti possano imbrattarsi.

L'eventuale richiesta di risarcimento del danno subito, ai sensi del Codice Civile, da parte del passante non comporta l'inapplicabilità della sanzione amministrativa per la violazione al presente articolo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 10

INSTALLAZIONE TENDE

L'esposizione di tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, aggettanti su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda, volta ad ottenere tale autorizzazione, dovrà essere indicata la via, il numero civico dell'edificio nonché il numero e l'esatta posizione delle aperture che dovranno essere munite di tenda.

Mancando i requisiti richiesti, non verrà concessa l'autorizzazione all'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

delle tende il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali.

Nel caso di installazione riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre al parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura serale e, in caso di necessità, su disposizione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 10000.

Art. 11 **ANTENNE**

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche o di altro tipo, su parti che guardano la via pubblica, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con unità immobiliare a carattere condominiale o nelle quali comunque possono essere installati apparecchi radio televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica o di altro tipo, per ogni forma di ricezione. Per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti. I cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo, e soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi del settore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 100,00.

Art. 12 **AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI**

Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'amministratore ed il recapito telefonico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 5000.

Art. 13 **VELOCIPEDI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 143 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli non possono circolare sotto i portici, sulle piazze rialzate, sulle aiuole e, comunque, fuori dalla carreggiata.

E' consentito spingere a mano e a motore spento i ciclomotori e i motocicli solo se diretti verso luoghi adatti o destinati allo stazionamento su suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 14
TAVOLE E PATTINI

E' vietato usare pattini, skateboard, tavole e altri acceleratori di andatura sotto i portici, sulle piazze rialzate e ovunque via sia circolazione pedonale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 15
ACCENSIONI DI FUOCHI

Nel territorio comunale è vietato:

- a) Accendere fuochi in luoghi pubblici o privati per l'incenerimento di immondizie;
- b) Accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi;
- c) Accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- d) Far uso di combustibili che possono sviluppare esalazione insalubri o moleste. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Il Sindaco, in occasione di sagre e manifestazioni popolari, può autorizzare, in deroga al comma precedente, l'accensione di fuochi stabilendo luoghi, tempi e norme di sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.

Art. 16
USO DI MATERIALE PIROTECNICO

E' fatto divieto di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico (fuochi d'artificio, petardi, botti, candele luminose, ecc.) sul territorio comunale, principalmente in centro abitato ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, soprattutto in presenza di persone e animali.

E' consentito l'uso del materiale di cui al comma precedente, nelle ricorrenze e feste preventivamente autorizzate, e la sera e la notte dell'ultimo giorno dell'anno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€150,00**.

Art. 17
RIMOZIONE DELLA NEVE, COMPORTAMENTO

I proprietari e gli inquilini delle case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per una profondità di metri 1,5, senza intralciare la pubblica via.

In caso di abbondanti nevicate l'Amministrazione comunale può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.

Nel caso di abbondanti nevicate, ovvero qualora si abbia fondato motivo di ritenere che il peso della neve possa far cadere rami o fusti sul suolo pubblico, i proprietari dei fabbricati nei quali insistono alberi che danno su suolo pubblico hanno l'obbligo di tenere i rami e i fusti sgombri di neve o privarli della quantità di neve che potrebbe causare la loro caduta.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve proveniente da luoghi privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 5000.

Sulla tranquillità
Art. 18
ATTI VIETATI NEI GIARDINI E NEI PARCHI PUBBLICI

1) Nei giardini e nei parchi pubblici è vietato introdurre veicoli a motore, condurre biciclette in modo da creare pericolo o molestia, fare uso di strumenti di locomozione che sfruttino la forza muscolare (per

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

esempio, pattini, tavole) fuori dalle aree appositamente attrezzate, arrecare disturbo ai frequentatori dei parchi e dei giardini con giochi (palla ecc...), schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora ovvero con qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità.

2) E' vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che abbiano superato 12 anni;

3) E' altresì vietato sporcare e abbandonare rifiuti e danneggiare le attrezzature ludiche.

4) Nei parchi pubblici è vietato introdurre animali (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili).

5) E' proibito trattenersi o introdursi nei parchi o nei giardini pubblici non permanentemente aperti al pubblico dopo l'orario di chiusura.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**(abbandono di rifiuti).

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 (per aver danneggiato attrezzature ludiche) **oblazione in via breve non ammessa**.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

10) Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di **€100,00**.

Art. 19

USO DELLA PISTA DI SKATEBOARD

L'accesso all'impianto è consentito a tutte le persone con skateboard o cicli MBX. I minori vi accedono sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa le veci, ed in particolare i minori di 12 anni possono accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne che ne abbia la responsabilità.

E' fatto obbligo per tutti di indossare il casco protettivo ben allacciato ed è consigliato l'uso di ginocchiere e paragamiti.

L'uso di ginocchiere, gomitiere, polsiere, ecc. è consigliato a tutti gli utilizzatori, mentre è obbligatorio per i minorenni.

Il Comune non è responsabile nei confronti di persone o cose per danni fisici, incidenti, infortuni, subiti dagli utilizzatori della pista, causato dall'uso improprio della struttura, dal mancato utilizzo del casco e di qualsiasi altro sistema di protezione.

Eventuali danni agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all'autore.

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 100,00, è sarà allontanato dall'area fintanto non abbia in uso le attrezzature obbligatorie.

Art. 20

ATTIVITA' RUMOROSE

Le attività rumorose quali, a solo titolo di esempio, falegnameria, carpenteria, scavi, non possono avere inizio prima delle 06.00 e devono terminare entro le ore 22.00 dei giorni feriali.

Il Sindaco può stabilire con ordinanza, in deroga ai limiti di cui al comma precedente, orari e zone in cui è consentito svolgere attività rumorose.

Durante i giorni festivi non è consentito l'esercizio di attività rumorose.

Solo se trattasi di lavori commissionati o eseguiti dall'Amministrazione comunale e di pubblica utilità, il Sindaco, valutata la necessità di prolungare la fascia oraria di cui al primo comma e attesa la necessità di accelerare i lavori può autorizzare, con atto scritto, a derogare dai commi 1 e 3 del presente articolo.

Il Sindaco, visto il regolamento di zonizzazione acustica, può autorizzare i lavori di cui al comma 3 del presente articolo anche se producono rumori oltre i limiti di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 21

GIOCHI E SCHIAMAZZI

E' vietato gridare, cantare, fare schiamazzi nelle vie e piazze dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

E' altresì vietato disturbare il riposo con qualunque altro atto o comportamento su tutto il territorio comunale dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

In occasione di sagre, feste popolari e pubbliche manifestazioni il Sindaco, può autorizzare canti, musica e attività ludiche sino alle ore 24.00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€100,00**.

Art. 22

ESERCITAZIONI ALLA MUSICA

1) Eccetto il caso in cui l'abitazione si trovi in luogo sufficientemente isolato da non recare disturbo ai vicini, le esercitazioni sugli strumenti musicali possono aver luogo negli orari stabiliti con ordinanza sindacale di cui al comma 2 dell'art. 20.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€25,00**.

Art. 23

FONTI DI RIPRODUZIONE SONORA

1) Gli apparecchi radiofonici e televisivi e qualunque altra fonte sonora deve essere mantenuta a volume moderato al fine di non creare disturbo al riposo dei vicini.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€25,00**.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€50,00. (creare disturbo dalle ore 22.30 alle ore 07.30)**

Art. 24

MISURAZIONE DELL'EMISSIONE SONORA

1) In tutti i casi in cui si ha fondato motivo di ritenere che l'emissione sonora procuri disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco farà eseguire dal competente organo tecnico delle misurazioni al fine di adottare i provvedimenti sanzionatori e ordinatori.

Art. 25

SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI

Fermo quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, e dei negozi di pizzeria rosticceria da asporto, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di **€50,00**.

Art. 26

DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL

E vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

1. Si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsiasi contenitore o dalla loro frantumazione;
2. Si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o parti al pubblico del territorio comunale.

In ogni caso nei parchi pubblici e sulle panchine dei viali è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi contenitore.

Sono esclusi dal divieto:

1. Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, de hors etc.) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;
2. Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia;
3. Eventuali autorizzazioni per feste e sagre su suolo pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di **€200,00**.

Art. 27

DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITA' DI MENDICITA'

In tutto il territorio del Comune, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€300,00**.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81

Sul decoro

Art. 28

BISOGNI CORPORALI

1) Salvo che il fatto non rivesta carattere penale ai sensi dell'art. 726 C. P., è vietato soddisfare bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€50,00**.

Art. 29

PULIZIA DI ANDITI, SOGLIE, INGRESSI E MARCIAPIEDI ANTISTANTI I NEGOZI

1) La pulizia degli anditi, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi deve essere effettuata entro la prima mezz'ora dell'orario di apertura dell'attività comunque senza arrecare insudiciamento o disagio sul suolo pubblico.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€50,00**.

Art. 30

PREDISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI

I rifiuti di origine domestica, i rifiuti ingombranti e i rifiuti della raccolta differenziata devono essere lasciati fuori dagli ingressi delle abitazioni, negli orari e secondo quanto stabilito con il "Regolamento comunale per

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale” approvato con delibera C.C. n. 48 del 21/12/2005 e succ. modifiche.

I rifiuti ingombranti di origine domestica dovranno essere posti fuori dall’uscio la stessa mattina nella quale è previsto il loro recupero senza peraltro costituire intralcio o pericolo per il pubblico passaggio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento suindicato.

Art. 31

DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE, DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL’ARREDO URBANO

Chiunque insozza, deturpa, sporca, imbratta con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano è punito con una sanzione amministrativa oltre ad eventuali sanzioni penali.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull’arredo urbano è vietato:

- a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o la segnaletica stradale;
- c) Collocare sui pali dell’illuminazione pubblica, alberi o qualsiasi manufatto o oggetto di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- d) Gettare a terra carta, lattine, bottiglie, mozziconi di sigaretta e gomme da masticare che dovranno essere conferiti negli appositi cestini o raccoglitori.

E’ vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico e/o privato.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull’arredo urbano è vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera a),b),c) è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 150,00.

Art. 32

LAVAGGIO SULLA PUBBLICA VIA

E’ vietato lavare e risciacquare veicoli, botti, tini e altri recipienti nonché biancheria e panni o alcunché sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (lavaggio veicoli) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€. 100,00**.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (lavaggio recipienti o altro) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€50,00**.

Art. 33

BIANCHERIA, PANNI E TAPPETTI

E’ vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre o dei balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07:00 e le 08:00 e dopo le ore 21:00 e purché non comporti l’insudiciamento del suolo pubblico.

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 5000.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 34

GIOCHI E ATTI VIETATI

- 1) Fatto salvo quanto vietato dall'art. 15 c. 1 e dall'art. 190 c. 9 del Codice della strada, sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico o privato ma di uso pubblico, i giochi con uso di palla o pallone, di bocce e qualunque altro gioco che rechi incomodo o disturbo ai passanti.
- 2) E' altresì vietato salire sui monumenti, sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta e sulle cancellate degli edifici pubblici.
- 3) E' vietato sdraiarsi sulla pubblica via.
- 4) E' vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche se non per dissetarsi.
- 5) E' vietato l'utilizzo degli idranti, posizionati su pubblica via, se non per emergenza. E' consentito l'utilizzo, per usi diversi, solo su autorizzazione preventivamente richiesta.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 25,00**.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 35

PROSTITUZIONE SU STRADA

In tutto il territorio comunale è vietato esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.

E' fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' vietato ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' vietato porre in essere atti sessuali su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.

Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1,2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Chiunque viola le disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di €.150,00.

Sulla condotta degli animali

Art. 36

RICHIAMO DI NORME

- 1) I cani devono essere sottoposti a tatuaggio identificativo (L. R. 8 settembre 1987 n. 30 e L. 14 agosto 1991 n. 281);
- 2) I cani non possono essere condotti mentre il proprietario o chi li ha in custodia circola in bicicletta (art. 182 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
- 3) Sugli autoveicoli è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia a contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installato permanentemente, deve essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
- 4) Un solo animale domestico può essere trasportato a bordo di un autoveicolo purché non sia in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
- 5) Qualsiasi animale custodito non deve essere abbandonato (art. 727 del Codice Penale);
- 6) Qualsiasi animale non deve essere maltrattato o sottoposto a fatica eccessiva o comunque incompatibile con la sua natura (art. 727 del Codice Penale);

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

7) Qualunque animale deve essere detenuto e custodito in condizioni confacenti alla sua natura (art. 727 del Codice Penale).

Art. 37

CIRCOLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

- 1) I cani che circolano *o vengono condotti*, in luoghi od aree pubbliche, devono essere tenuti al guinzaglio che deve essere non superiore a mt. 1,50.
- 2) I cani che circolano *o vengono condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico*, devono essere tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola.
- 3) E' vietato condurre animali all'interno dei negozi di vendita di prodotti alimentari.
- 4) E' lasciato alla discrezionalità dell' esercente, permettere l' accesso dei cani o animali in genere, negli esercizi dove si somministrano alimenti e bevande purchè ciò avvenga nel limite e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
- 5) E' vietata la conduzione di cani di grossa taglia e da difesa personale o particolarmente aggressivi, da parte di persona inferiore di anni 18.
- 6) E' vietato abbandonare senza custodia su suolo pubblico cavalli e animali da soma e da tiro.
- 7) E' vietato affidare la custodia di cavalli e di animali da soma e da tiro a persona non idonea, e comunque a persona di età inferiore di anni 14, salvo che sia accompagnato da persona adulta.
- 8) E' vietato legare animali a inferriata o a qualunque altro manufatto sulla pubblica via senza che vi sia accanto persona idonea che lo custodisca.
- 9) In deroga al comma precedente, è consentito legare i cani alle inferriate o a qualunque altro manufatto sulla pubblica via anche senza custodia, purché siano provvisti di museruola e non siano in condizioni di liberarsi e di creare spavento fra i passanti.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**, in presenza di bambini la sanzione è raddoppiata.
- 11) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (luogo chiuso ma aperto al pubblico senza museruola) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.
- 12) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 25,00**.
- 13) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6, 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 38

ESCREMENTI DEGLI ANIMALI

- 1) E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico nei parchi e nei passaggi privati, aperti a pubblico passaggio, gli escrementi depositati dai cani.
- 2) I proprietari o conduttori di cani nell' accompagnamento degli stessi, nei centri abitati, su area pubblica, ed in particolare su marciapiedi ed aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, ecc.) devono munirsi sempre di un numero di sacchetti, equivalente al numero dei cani in custodia, da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, per la raccolta delle deiezioni dei cani.
- 3) I proprietari o conduttori di cani devono rimuovere immediatamente le stesse deiezioni e depositare, nei contenitori per la raccolta, il sacchetto debitamente chiuso tramite appropriato nodo.
- 4) Sono esonerati i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.
- 5) Gli escrementi lasciati su suolo pubblico da cavalli e da animali da soma e da tiro devono essere rimossi immediatamente dai conduttori degli animali.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per non aver con sè un numero di sacchetti quanti cani in custodia) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per non aver esibito il/i sacchetto/i agli agenti di Polizia) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00**.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 39

DETENZIONE DI CANI IN LUOGHI PRIVATI

Deve essere segnalato con apposito cartello la presenza di cani tenuti liberi all'interno di proprietà private (giardini, cortili, ecc.).

La rete e/o la cancellata, deve essere avere un'altezza minima dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale, e utilizzare tutti gli idonei accorgimenti affinché non possano provocare danni ai passanti.

Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 150,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO

Art. 40

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Salvo quanto disposto dai Regolamenti del Comune di Siziano e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte della collettività. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

I pareri viabilistici, se richiesti, per le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari, arredi accessori all'attività di somministrazione e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Comando di Polizia Locale.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese le insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni degli altri Regolamenti.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel vigente Codice della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada, fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 41

AUTORIZZAZIONI

1) La richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di area pubblica, deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi almeno sette giorni prima la data per la quale si richiede l'occupazione. Per l'occupazione temporanea giornaliera che non supera le 6 ore e 10 mq di occupazione, la domanda deve essere presentata all'ufficio di Polizia Locale che rilascerà l'autorizzazione.

2) L'ufficio Tributi, verificato il pagamento, di quanto dovuto per l'occupazione e che nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione, predisporrà, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione da sottoporre alla firma del responsabile del servizio e indicherà nello stesso atto le condizioni di uso dell'area per la quale si concede l'autorizzazione con le relative prescrizioni.

3) La Polizia Locale, verificherà il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente e, in caso di inosservanza e fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, potranno ingiungere verbalmente l'immediato ripristino in stato del luogo e comunicheranno al Sindaco le ragioni per le quali richiedono la revoca dell'autorizzazione.

4) Qualora la mancata osservanza delle condizioni imposte nell'autorizzazione ha provocato danni al suolo o a beni pubblici, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere non solo al ripristino in stato dei luoghi ma

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

al risanamento di quanto danneggiato, pena l'esecuzione d'ufficio dei lavori con recupero delle spese a carico del titolare l'autorizzazione.

5) La Polizia Locale e l'Ufficio tecnico sono incaricati del controllo sulla regolarità dell'occupazione.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 42

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI

La concessione di erigere sul suolo pubblico chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali e nelle curve.

Dovranno essere sempre richiesti in merito i pareri del Settore Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni in deroga alle norme del Codice della Strada.

Art. 43

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate, e/o autorizzate, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, roulotte, camper o con altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Gli Agenti di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 300,00.

Art. 44

DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI

Fermo restando quanto previsto all'art. 9, in tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:

- a) Qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea effettuata con campers, roulotte e altri mezzi simili;
- b) Qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con campers, roulotte o altri mezzi simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Art. 45

OCCUPAZIONE PER FIERE, MERCATI E SPETTACOLI

1) La richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere, mercati, spettacoli, per l'esposizione e la vendita di prodotti artigianali, per il collocamento di tavoli da caffè, di piante e di vasi a uso di decorazione deve essere inoltrata all'ufficio Tributi almeno trenta giorni prima la data per la quale si richiede l'occupazione.

2) L'ufficio Tributi verificato che il richiedente è in possesso delle altre autorizzazioni connesse alla sua attività, se nulla osta al rilascio dell'autorizzazione predispone, entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'atto da sottoporre alla firma del responsabile del servizio.

3) Nell'autorizzazione saranno indicate le prescrizioni per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, con particolare riferimento agli orari nei quali è concesso lo svolgimento dell'attività.

4) Ai titolari dell'autorizzazione è fatto obbligo, al termine dell'occupazione, di ripristinare i luoghi qualora a causa della loro attività sia stato arrecato danno ovvero sia stata prodotta sporcizia.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

- 5) In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente si procederà d'ufficio a ripristinare i luoghi addebitandone le spese al titolare inadempiente.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 46

RICHIAMO DI NORME

Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie per violazione alle norme del presente regolamento sarà seguita la procedura sanzionatoria prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, «Modifiche al sistema penale».

Art. 47

ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

La violazione amministrativa, ove possibile, va immediatamente contestata sia al trasgressore sia all'obbligato solidale.

La mancata contestazione, qualora fosse verificato che era possibile, comporta l'annullabilità del verbale su richiesta del trasgressore o dell'obbligato solidale.

Per «contestazione» è da intendersi la redazione del verbale, contenente gli elementi essenziali previsti dalla Legge, alla presenza del trasgressore e dell'obbligato solidale.

Non è ammessa dalla Legge la cosiddetta «contestazione verbale» con riserva di successivo invio dell'atto amministrativo.

Art. 48

NOTIFICA VIOLAZIONI

Qualora non fosse possibile la contestazione immediata, il verbalizzante dovrà notificare il verbale, contenente valido motivo di mancata contestazione, al trasgressore e all'obbligato solidale entro 90 giorni dall'accertamento, secondo le procedure di notifica previste dal C.P.C. ovvero tramite servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890 come modificata dalla L. n. 80 del 14.05.2005.

Art. 49

PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1) Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, il trasgressore e l'obbligato in solido sono ammessi al pagamento della sanzione prevista e indicata sul verbale, mediante il versamento della somma in conto corrente postale n. intestato al Comune di Siziano, indicando sulla causale del versamento il numero del verbale, ovvero presso la Tesoreria Comunale.

2) Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido estingue l'obbligazione al pagamento a carico dell'altro.

Art. 50

RICORSO

Avverso il verbale di violazione amministrativa, e se non è ancora stato effettuato il pagamento della sanzione, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare ricorso al Sindaco, in carta semplice, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, ovvero chiedere di essere sentiti in merito alla violazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTEGRAZIONE.

Art. 51

ESITO DEL RICORSO

Il Sindaco, visto il verbale di accertamento, verificatane la legittimità formale e sostanziale e viste le memorie difensive presentate entro il termine dal trasgressore, qualora ritenesse fondato l'accertamento e non accoglibili le memorie difensive emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico del ricorrente. Qualora ritenesse infondato l'accertamento, ovvero ravvisasse sul verbale vizi insanabili di legittimità, ovvero ritenesse di applicare le discriminanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 24.11.1981 n. 689, emetterà ordinanza di archiviazione del verbale che sarà notificata al ricorrente.

Art. 52

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare al Giudice di Pavia opposizione, in carta semplice, entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, nei modi previsti dall'art. 22 e 22-bis della L. 24.11.1981 n. 689. L'opposizione non sospende i termini di pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il Giudice di Pace, su richiesta dell'interessato, non disponga diversamente. Avverso la sentenza del Giudice di Pace è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.

Art. 53

ESECUZIONE FORZATA

Qualora non avvenga il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto, ovvero qualora non avvenga il pagamento della sanzione stabilita dal Giudice di Pace e non sia stato presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione coatta di quanto dovuto secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, richiamato dall'art. 27 della L. 24.11.1981 n. 689.

Art. 54

RIDETERMINAZIONE SANZIONI

La giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dalla legge.

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegato verificatesi nel periodo di riferimento.

Art. 55

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

1) Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. Gli uffici dell'amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Locale, pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza.

Favorisce altresì lo sviluppo della cultura e della giustizia ripartiva.

2) Gli uffici competenti, su segnalazione ed in collaborazione con la Polizia Locale, nel caso di violazione agli articoli del presente regolamento che comporta oltre la sanzione amministrativa anche il ripristino delle cose danneggiate, possono convocare le parti, per raggiungere un accordo per ottemperare al ripristino delle cose danneggiate senza ulteriori spese.

3) Il verbale redatto sull'accordo raggiunto costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto, e non estingue la sanzione amministrativa.